



Ordinanza sul contingentamento dell'energia elettrica

del....

PROGETTO 23.11.2022

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 31 capoversi 1 e 2 lettere a e b, 57 capoversi 1 e 4 nonché l'articolo 60 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2016² sull'approvvigionamento del Paese, ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina il contingentamento del consumo di energia elettrica da parte dei grandi consumatori per garantire l'approvvigionamento di energia elettrica del Paese.

² Il contingentamento di energia elettrica per le imprese [... (*imprese concessionarie del trasporto pubblico*)] è disciplinato dall'ordinanza[...].

Art. 2 Grandi consumatori

Per «grandi consumatori» si intendono i consumatori finali di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge del 23 marzo 2007³ sull'approvvigionamento elettrico, i quali nel corso degli ultimi 12 mesi precedenti l'ultima lettura del contatore:

- a. presentano un consumo annuo di almeno 100 MWh e hanno diritto d'accesso alla rete secondo l'articolo 11 capoverso 2 dell'ordinanza del 14 marzo 2008⁴ sull'approvvigionamento elettrico (OAEI); oppure
- b. presentano un consumo annuo inferiore a 100 MWh, ma in passato hanno esercitato il diritto d'accesso alla rete secondo l'articolo 11 capoverso 2 OAEI.

RS ...

² RS 531

³ RS 734.7

⁴ RS 734.71

Art. 3 Calcolo del contingente

¹ Il contingente di energia elettrica a cui un grande consumatore ha diritto per ciascun centro di consumo durante un periodo di contingentamento è calcolato moltiplicando una quantità di riferimento per il tasso di contingentamento.

² Qualora un grande consumatore disponga di diverse ubicazioni dell'esercizio all'interno di uno stesso comprensorio di un gestore di una rete di distribuzione e tali ubicazioni siano attribuite alla stessa unità economica, per il calcolo del contingente tali ubicazioni sono considerate un'unità. Per «centro di consumo» si intende l'ubicazione dell'esercizio di cui all'articolo 11 capoverso 1 OAEI che soddisfa le condizioni previste dall'articolo 2 lettere a o b.

Art. 4 Quantità di riferimento

¹ La quantità di riferimento corrisponde al consumo di un grande consumatore per ubicazione dell'esercizio durante lo stesso mese dell'anno precedente al periodo di contingentamento.

² Prima del calcolo del contingente è necessario verificare un eventuale aumento nel consumo misurato dell'ultimo mese, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente. Se si riscontra un aumento di almeno il 20% e il consumo supera la quantità di riferimento di cui al capoverso 1, tale consumo viene utilizzato come quantità di riferimento.

³ Per i grandi consumatori provvisti dei propri impianti per la produzione di energia elettrica, la quantità di riferimento corrisponde alla quantità di energia fornita da terzi.

⁴ Per i grandi consumatori sprovvisti di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico, la quantità di riferimento viene calcolata in base ai valori di consumo del corrispondente periodo dell'anno precedente. In questo caso, il periodo di lettura del contatore viene diviso per il rispettivo numero di mesi.

Art. 5 Tasso di contingentamento

¹ Il tasso di contingentamento è la quota percentuale della quantità di riferimento di cui il grande consumatore può disporre durante il periodo di contingentamento.

² Il tasso di contingentamento è fissato nell'Allegato 1.

³ Se la situazione dell'approvvigionamento lo richiede, il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) può modificare il tasso di contingentamento.

Art. 6 Periodo di contingentamento

¹ Per «periodo di contingentamento» si intende un mese civile.

² Il primo periodo di contingentamento inizia il *(data)*. Il DEFR specifica l'inizio dei successivi periodi di contingentamento nell'Allegato 2.

Art. 7 Attribuzione dei contingenti

¹ L'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) calcola il contingente a cui hanno diritto i grandi consumatori e lo rende disponibile mediante decisione a nome del settore Energia dell'Approvvigionamento economico del Paese.

² Per i grandi consumatori il cui consumo di riferimento non è né accertabile, né plausibile, l'AES determina il consumo di riferimento. Per orientarsi fa riferimento al consumo di grandi consumatori con un'attività economica identica o paragonabile.

Art. 8 Trasferimento dei contingenti

¹ Il trasferimento dei contingenti o di parti di essi è consentito a condizione che l'attuazione del trasferimento dei contingenti non metta a rischio la stabilità della rete e che l'utilizzo di tali quantità di energia non sia soggetto a divieti;

² L'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE) stabilisce le prescrizioni tecniche e amministrative relative al trasferimento dei contingenti:

- a. quantità minima
- b. svolgimento
- c. scambio di informazioni

Art. 9 Informazione

¹ Il DEFR provvede a informare in modo adeguato i grandi consumatori e la popolazione.

² I gestori dei sistemi di distribuzione forniscono informazioni ai grandi consumatori nei loro comprensori di competenza in merito alle prescrizioni e allo svolgimento del contingentamento.

Art. 10 Obbligo di collaborare

I gestori delle reti di distribuzione sono tenuti a collaborare all'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 11 Sorveglianza e controllo

¹ L'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) sorveglia l'osservanza dei contingenti e controlla che i grandi consumatori rispettino le prescrizioni.

² Se rileva un superamento dei contingenti, lo notifica senza indugio al settore Energia.

Art. 12 Esecuzione

Il DEFR, i Cantoni, l'USTRA, il settore Energia e l'AES sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ... alle ore... ⁵.

.....

In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione,
Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

⁵ Pubblicazione urgente del ... ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

Allegato 1
(art. 5 cpv. 2)

Tasso di contingentamento

Il tasso di contingentamento è del [...] per cento.

Allegato 2
(art. 6 cpv. 2)

Periodo di contingentamento

I successivi periodi di contingentamento iniziano come segue:

....

....

....